



Great Ocean Road – Victoria - Australia –  
C. Santoro 2009

### **I nuovi contributi del 2011.**

Soggettivo Minimo € 1.600; Integrativo Minimo € 365; Contributo di Maternità € 74.

### **I nuovi parametri del 2011.**

Aumento 1,6% importo trattamenti pensionistici;

Reddito tetto da € 84.050 (2010) ad € 85.400 art. 22, comma 1 (oltre il quale è dovuto il 3% di contributo soggettivo);

Pensione minima da € 9.989 (2010) ad € 10.149 art. 25, comma 4;

Limite reddito da € 6.050 (2010) a € 6.150 e volume IVA da € 10.100 (2010) a € 10.250 per le quote a) e b) art. 25, comma 1 (calcolo della pensione con il sistema retributivo);

Limiti reddito da € 41.950 ad € 42.600; da € 63.200 ad € 64.200; da € 73.650 ad € 74.850; da € 84.050 ad € 85.400 art. 25, comma 5 (scaglioni di reddito calcolo pensione);

Limite reddito da € 25.050 ad € 25.450,00 art. 27, comma 2 (altro reddito imponibile pensione inabilità);

Indennità di maternità minima € 4.627, massima € 23.135.

### **Concessione rateizzazione. Nuovi tassi 2011.**

Tasso interesse contributi 7% (invariato);

Tasso interesse sanzioni 1,5% pari all'interesse legale (in precedenza 1%);

### **Comunicazione obbligatoria Inarcassa solo On Line. Non più dichiarazioni cartacee.**

Con Decreto Interministeriale del 27.12.2010 è stata approvata l'obbligatorietà della comunicazione annuale tramite Inarcassa on line (IOL). La dichiarazione cartacea, motivo di disagi di lettura ottica, va in soffitta e con essa la scadenza del 31 agosto (sempre vigente per i versamenti dei non iscritti). Da quest'anno (per il reddito professionale ai fini dell'IRPEF ed il Volume di affari ai fini dell'IVA del 2010) la dichiarazione si dovrà effettuare solo on line entro il 31 ottobre. A breve sul sito tutte le modalità per accelerare gli accessi On Line. **"To be or not to be on line? To Be!"**.

### **Inarcassa concede agli iscritti Mutui ipotecari fondiari edilizi a tassi agevolati.**

I mutui possono essere destinati per acquisto e/o costruzione d'unità immobiliari destinate ad abitazioni non di lusso e/o studio professionale. La richiesta può essere effettuata da: ingegneri e architetti che, alla data della domanda, vantano 3 anni consecutivi d'iscrizione e contribuzione, anche riuniti in associazione o in società di professionisti; ordini professionali e sindacati degli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, per la propria sede. I mutui possono avere durata quinquennale, decennale, quindicennale o ventennale e richiedibili, a tasso fisso o variabile, per importi tra € 20.000 e 300.000 per gli iscritti e tra € 50.000 e 500.000 per Ordini e Sindacati. I tassi applicati, aggiornati con cadenza mensile, sono consultabili nella [Convenzione con Banca Popolare di Sondrio](#). Tale Istituto Tesoriere, pur nel rispetto del [Regolamento Inarcassa](#) per l'accesso al finanziamento, effettua degli screening sul rapporto tra reddito e costo del mutuo riservandosi la concessione dello stesso (*ndr orientativamente, non esaustivamente, l'importo annuale delle rate non può eccedere il 25-30% della media del reddito imponibile negli ultimi 3 anni*). L'immobile dev'essere di proprietà del richiedente, mentre il mutuo può essere cointestato al coniuge oppure al convivente more uxorio, purché risultante dallo stato di famiglia. In caso di decesso del coniuge, di separazione legale o divorzio, può essere cointestato anche ai figli minori o inabili a carico del richiedente. In caso di mutuo richiesto da più iscritti (in associazione o in società tra professionisti), l'immobile dev'essere di proprietà esclusiva dei richiedenti ed essere adibito a studio professionale. La percentuale di valore massimo del mutuo è l'80% del valore cauzionale dell'immobile, del costo di costruzione ivi compreso quello dell'area – e/o dei lavori da eseguire.

### **Regime fiscale semplificato per i professionisti contribuenti minimi.**

La Finanziaria 2008 con effetto 1.1.2008 ha introdotto un regime per i contribuenti minimi e marginali con ricavi fino a € 30.000. Principali novità: al posto di Irpef, Irap e addizionali vi è un'imposta sostitutiva unica al 20%; semplificazioni di adempimenti e contabilità; non adeguamento agli studi di settore. Oltre al limite di compensi, il contribuente nell'anno precedente, fra l'altro, non deve avere: effettuato cessioni ed operazioni assimilate all'esportazione; sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori cui all'art.50, comma 1, lettere c) e c-bis) del Tuir; erogato somme sotto forma d'utili da partecipazione agli associati; acquistato, nel triennio solare precedente a quello d'entrata nel regime, beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a € 15.000. Ai fini Iva i contribuenti minimi sono esonerati: dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili; dal versamento dell'IVA e dagli altri obblighi previsti dal decreto IVA, ad eccezione della numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto e di certificazione dei corrispettivi. Nelle fatture deve essere indicato che trattasi di *"operazione effettuata ai sensi dell'art.1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008"*. Ai fini previdenziali nulla cambia nei rapporti con Inarcassa: il contributo integrativo 4% continua ad essere esposto in fattura, non è soggetto a ritenuta d'acconto, non incide sul limite dei compensi pari a € 30.000. Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul suo sito una [Mini Guida](#).

### **La Pensione di vecchiaia.**

E' corrisposta a coloro che hanno compiuto almeno 65 anni d'età dopo almeno 30 anni d'anzianità contributiva.

### **Polizza Sanitaria. Termine rinnovi 28 febbraio 2011.**

Per tutte le informazioni [www.inarcassa.it](http://www.inarcassa.it). Vuoi scaricare i modelli che ti interessano? [Clicca qui](#)

Giuseppe Arch. Santoro – [inarnews@inarcassa.it](mailto:inarnews@inarcassa.it)